



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 2534
(citare nella risposta)

00187 Roma **15 MAR. 2007**
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati **vedi testo**

Oggetto: **Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.**

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti del
Comitato Ristretto
- Edilizia e Lavori Pubblici

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Si trasmettono in allegato:

- 1. Determinazione n. 6 del 15 novembre 2006** – Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2007, riguardante “*Procedimento di controllo sulle attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34*”;
- 2. Determinazione n. 7 del 16 novembre 2006** - Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2007, riguardante “*Comunicazioni all’Autorità da parte delle società di ingegneria e professionali ai sensi dell’art. 90, comma 1 lettere e) ed f) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163*”.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL CONS.RE RESP.LE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

4 ti/

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**DETERMINAZIONE 15 novembre 2006**

Procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. (Determinazione n. 6).

Considerato in fatto.

Nell'esercizio della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione, con particolare riferimento al controllo sulle attestazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con l'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, questa Autorita' ha constatato il ripetersi di comportamenti non conformi alla disciplina in materia di qualificazione da parte delle imprese qualificate.

In particolare, nell'ambito delle verifiche disposte sui certificati lavori utilizzati ai fini dell'emissione delle attestazioni, per verificarne la veridicit , e' stato accertato che in alcuni casi, le imprese, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, provvedono all'immediata restituzione dell'attestazione di qualificazione alla SOA emittente, ai fini dell'archiviazione del procedimento stesso, per poi provvedere ad attestarsi presso altra SOA.

E' palese, quindi, in simili circostanze, il pericolo della permanenza nel mercato degli appalti di lavori di operatori privi dei prescritti requisiti economici finanziari e tecnico-organizzativi, ma soprattutto privi del fondamentale requisito di carattere generale relativo all'affidabilit  morale e professionale e, al tempo stesso, dell'immissione nel mercato di attestazioni fondate su false documentazioni.

Pertanto, al fine di scongiurare un siffatto pericolo ed evitare il ripetersi di simili comportamenti da parte delle imprese, in grado di minare il corretto svolgimento del mercato degli appalti di lavori, il Consiglio dell'Autorita' ha adottato la seguente determinazione. Ritenuto in diritto.

Al fine di fornire agli operatori del settore delle indicazioni in merito alla problematica descritta in premessa, sembra opportuno, in primo luogo, svolgere alcune considerazioni in ordine al controllo ed alla vigilanza esercitati dall'Autorita' sul sistema di qualificazione, come disciplinati dalle disposizioni a cio' dedicate del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Al riguardo giova premettere che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, l'Autorita' vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

L'Autorita' svolge, dunque, un'azione di protezione, di regolamentazione e di alto controllo in una materia che coinvolge una pluralita' di interessi pubblici e privati in un settore strategico per lo sviluppo economico del Paese.

E nell'ambito del controllo circa il rispetto di questi principi, che hanno un ruolo preminente nel sistema economico nazionale, si inserisce anche la vigilanza sul sistema di qualificazione che comprende, in alcuni casi, il potere di intervento diretto sulle attestazioni come sancito dall'art. 6, comma 7, lettera m) del decreto legislativo n. 163/2006 e regolato dagli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 quanto a iniziativa, procedimento ed effetti.

Un sistema, questo, che puo' meglio essere sintetizzato richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato in materia (sentenza n.

129/2005), il quale così ricostruisce in chiave logico-sistemica il quadro normativo e regolamentare di settore:

L'Autorita' indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA devono rispettare nel contenuto dell'atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell'attestazione);

L'Autorita' puo' sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle indicazioni, anche con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';

le SOA sono tenute ad inviare all'Autorita' tutte le attestazioni che rilasciano;

L'Autorita' controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione.

Infatti, l'Autorita' vigila sull'intero sistema di qualificazione e dunque ne garantisce l'efficienza e l'efficacia, a tutela della concorrenza e della pubblica fiducia posto che:

le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;

le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;

L'Autorita' esercita un controllo sia sulle SOA che sulle attestazioni che esse rilasciano;

L'Autorita' puo' indicare in modo vincolante il contenuto delle attestazioni;

L'Autorita' puo' escludere dal mercato le SOA inadempienti.

Dalle considerazioni che precedono deriva, dunque, che i poteri dell'Autorita' sono forti e penetranti sul sistema di qualificazione e si concretizzano sia in un potere di vigilanza, sia in un potere di controllo.

In particolare, detto controllo si accompagna a poteri stringenti poiche' comprende, per espressa previsione normativa, il potere di verifica dell'esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla SOA e quello di revoca della stessa, nonche' il potere di verifica della validita' delle attestazioni di qualificazione.

In tale ambito, dunque, il controllo comprende, oltre all'accertamento della conformita' a determinati canoni o prescrizioni dell'attivita' controllata, anche uno stadio ulteriore, consistente nei provvedimenti che conseguono al giudizio. In sostanza il controllo si configura quale procedimento che da' sempre luogo, innanzitutto ad un accertamento, poi ad un giudizio di conformita' o non conformita' ed infine ad una misura consequenziale che puo' essere positiva o negativa, con riferimento al momento comminatorio che e' una fase indefettibile del controllo stesso.

E detto potere attribuito all'Autorita' comporta, nella fase in cui esamina l'attivita' controllata nel complesso del suo svolgersi, l'avvio di un procedimento di secondo grado da parte della stessa, che ha l'obbligo di rivedere o revisionare se e come l'attivita' di qualificazione sia stata svolta.

Pertanto, nell'ambito del sistema di qualificazione, simili poteri si estrinsecano non solo nel potere di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di attestazione alle SOA nel potere di vigilanza, anche dopo il rilascio, sull'attivita' di qualificazione volta da queste e sul permanere in capo ad esse dei requisiti tecnico-giuridici previsti dalla legge, ma ricomprendono anche il potere dell'Autorita' di vigilare ed incidere sulle attestazioni rilasciate alle imprese dalle SOA, come indicato all'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo n. 163/2006.

Procedimento di controllo, questo, che una volta avviato ai fini dell'accertamento e del giudizio di conformita' o non alla disciplina di settore, deve concludersi - come osservato - con un provvedimento positivo o negativo in ordine al momento comminatorio, quale fase indefettibile del controllo stesso.

Cio' in quanto le autorizzazioni, le indicazioni di regole ed i provvedimenti sulle attestazioni sono atti diretti a svolgere quella funzione di garanzia del mercato, assegnata all'Autorita', che non consente dilazioni di intervento.

Pertanto, in ragione di tale funzione di garanzia, con particolare riferimento alla fattispecie descritta nel «considerato in fatto», deve ritenersi che - iniziato da parte dell'Autorita' il procedimento

di verifica contemplato nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - detto procedimento dovrà condurre necessariamente ad un accertamento seguito dall'adozione di un provvedimento conclusivo, nel senso sopra esplicitato, a nulla rilevando la restituzione da parte dell'impresa interessata dell'attestazione di qualificazione alla SOA emittente, dopo l'avvio del procedimento di controllo.

Il venir meno dell'oggetto della verifica (l'attestazione), infatti, non può determinare l'estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l'attestazione sia stata rilasciata nel «pieno rispetto dei requisiti» indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, così come sancito dall'art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all'impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa.

E ciò in relazione sia alle caratteristiche, prima evidenziate, del procedimento di controllo, sia in relazione alla cura dello specifico interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato vigilato, cui è preordinata l'Autorità, autorizzante e controllante.

Infatti, l'accertamento dell'utilizzo da parte dell'impresa di certificati falsi non fa venir meno solo la validità dell'attestazione di qualificazione, ma ha come fondamentale conseguenza la perdita, da parte dell'impresa stessa, del requisito dell'affidabilità morale e professionale. Ne deriva, come ulteriore conseguenza, che l'impresa non può ottenere una nuova attestazione per il periodo di un anno dalla data di inserimento nel casellario delle imprese qualificate della relativa notizia, come precisato nelle determinazioni dell'Autorità numeri 6/2004 e 1/2005 (in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, oggi art. 38 del decreto legislativo n. 63/2006).

Si consideri al riguardo che il legittimo possesso di attestazione costituisce elemento fondamentale dei principi di trasparenza e par condicio che informano lo svolgimento di gare d'appalto.

Pertanto, l'impresa che attui i comportamenti descritti in premessa, mirando ad ottenere l'attestazione in assenza dei prescritti requisiti di affidabilità professionale, altera il regolare svolgimento della gara, altera la libera concorrenza tra le imprese, non assicura la buona esecuzione dell'opera, in conclusione non rispetta le regole del gioco che sono l'elemento essenziale del procedimento di gara la cui osservanza assicura l'individuazione del giusto contraente.

Occorre, inoltre, sottolineare che la falsa dichiarazione sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione è un fatto di tale gravità, da essere di per sé ostativo all'ottenimento dell'attestazione. Pertanto, nell'ambito del procedimento di controllo ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sono irrilevanti eventuali deduzioni delle imprese tese a sostenere l'ininfluenza dei certificati lavori non confermati dai soggetti emittenti nonché, in ogni caso, l'«estraneità» all'alterazione dei certificati stessi.

Infatti, ciò che rileva nel procedimento di controllo de quo, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita la qualificazione, indipendentemente dal numero e dalla entità dei falsi e da ogni ricerca sulla imputabilità oggettiva dell'alterazione. Invero, la attestazione deve basarsi su documenti autentici e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità; in tali circostanze l'attestazione va, dunque, annullata.

Va, tuttavia, precisato che la non imputabilità della falsità all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lettera m), decreto del

Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio di Stato sent. n. 129/2005 cit.).

Conclusivamente, quindi, l'avvenuta restituzione dell'attestazione non vale a superare la commissione di un simile fatto da parte dell'impresa, ne' ad arrestare il relativo procedimento di controllo, ai fini dell'accertamento della falsita' della documentazione presentata dall'impresa e del permanere in capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilita' morale e professionale, nonche' dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, consistenti nell'impossibilita' di stipulare, per un anno, un nuovo contratto di attestazione.

Sulla base di quanto sopra rappresentato,

Il Consiglio

ritiene che:

- il procedimento di controllo sulle attestazioni, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, mira a verificare che l'attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento e che l'impresa attestata sia in possesso del requisito di affidabilita' morale e professionale atto a consentire l'ottenimento di una nuova attestazione;

- la restituzione dell'attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità della documentazione presentata dall'impresa ed al permanere in capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilita' morale e professionale, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;

- la riattestazione viene travolta dall'esito negativo del procedimento di controllo;

- la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lettera m), decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorita'.

Roma, 15 novembre 2006

Il presidente: Rossi Brigante

Il consigliere relatore: Brienza

08.03.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:03:11

Stampa

Chiudi

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**DETERMINAZIONE 16 novembre 2006**

Comunicazioni all'Autorita' da parte delle societa' di ingegneria e professionali ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 7/2006).

Considerato in fatto

Con precedenti pronunce, questa Autorita' ha dettato disposizioni generali relative alle modalita' di invio da parte delle societa' di ingegneria e delle societa' professionali delle informazioni previste dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il 1° luglio 2006 e' entrato in vigore il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»), d'ora innanzi «Codice», che ha ridisegnato l'intero quadro normativo degli appalti pubblici.

Si ritiene, quindi, necessario emanare un atto a carattere generale al fine di coordinare gli avvisi precedentemente espressi dall'Autorita' con le disposizioni del Codice.

Ritenuto in diritto

I. Occorre, in primo luogo, esaminare il quadro normativo vigente.

L'articolo 90 del codice, per il profilo che qui interessa, non apporta innovazioni sostanziali all'articolo 17 della legge n. 109/1994, riproponendo la medesima elencazione di soggetti prima previsti. Il comma 1 delimita, innanzitutto, l'ambito oggettivo di applicazione della norma che riguarda le prestazioni «relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale»; segue l'elencazione dei soggetti che possono espletare tali attivita'.

Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera a), le societa' di professionisti sono quelle costituite:

a) esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali i quali, ai fini previdenziali, sono assimilati ai professionisti che svolgono la loro attivita' in forma associata ai sensi dell'art. 1, legge n. 1815/1939;

b) nei tipi previsti dal libro quinto del codice civile, al titolo quinto, capi II, III, IV, nonche' al titolo sesto, capo I.

Sono pertanto considerate societa' di professionisti quelle costituite in forma di societa' semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice e di societa' cooperativa; hanno il vincolo di essere costituite da soli professionisti iscritti nei relativi albi professionali. Possono svolgere le stesse attivita' delle societa' di ingegneria che sono, invece, societa' di capitali.

Esse si distinguono, quindi, dalle associazioni di liberi professionisti, di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del codice. Questi tipi di associazioni, infatti, sono disciplinate dalla legge n. 1815/1939 e sono caratterizzate dal fatto che il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non e' di tipo societario: non vi ha mai esercizio in comune di un'attivita' libero professionale ma semplice collegamento funzionale di attivita' che restano a tutti gli effetti individuali.

Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera b) del codice, per «societa' d'ingegneria», si intendono «le societa' di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale».

Testo

Pertanto, alla luce della citata lettera b), si e' in presenza di una «societa' di ingegneria» se sussistono contemporaneamente alcuni presupposti soggettivi ed oggettivi.

a) presupposto soggettivo: costituzione in forma di societa' di capitali, di cui ai capi V (societa' per azioni), VI (societa' in accomandita per azioni) e VII (societa' a responsabilita' limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'art. 90 in commento e che, quindi, non configurino «societa' tra professionisti». Nelle societa' di ingegneria, i soci possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati all'ingegneria e all'architettura, investitori di capitale di rischio animati dall'intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito;

b) presupposto oggettivo: svolgere le attivita' professionali in precedenza elencate che devono comunque essere adeguatamente specificate nell'oggetto sociale delle societa' stesse. E' poi prevista anche la presenza obbligatoria di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

A seconda delle attivita' svolte le societa' d'ingegneria possono essere ricondotte a due principali tipologie:

a) imprese di consulting engineering, che prestano servizi integrati di ingegneria pura, ovvero singole tipologie di servizi sempre attinenti l'ingegneria e/o all'architettura.

b) imprese di engineering and contracting (o commercial engineering) che oltre a progettare l'opera provvedono anche alla sua realizzazione ed eventualmente al collaudo, alla manutenzione ed alla gestione con la formula c.d. «chiavi in mano».

Con l'eliminazione del divieto di esercitare l'attivita' di produzione di beni, per effetto della legge n. 216/1995, possono, quindi, essere affidatarie di incarichi di progettazione non solo le societa' di consulting engineering, che prestano i servizi integrati di ingegneria pura, ma anche le societa' di engineering and contracting cosi' come sopra caratterizzate.

Il codice, nel prevedere le societa' d'ingegneria, quali soggetti cui le amministrazioni appaltanti possono rivolgersi per la progettazione di opere pubbliche, ha pertanto legislativamente riconosciuto, come gia' la legge Merloni, l'esistenza di una realta' imprenditoriale eterogenea e varia, di multiformi espressioni, fondata sul risultato sinergico di una molteplicita' di competenze, non solo di natura squisitamente intellettuale, ma anche di consulenza finanziaria, giuridico-amministrativa e gestionale. Cio' e' reso palese dalla formulazione ampia dell'oggetto sociale delle societa' d'ingegneria, espressione sul piano legislativo della complessita' del servizio prestato, che anzi, per sua natura, sfugge ai tentativi di classificazioni tassative «cosicche' l'inquadrabilita' di una societa' in tale categoria non presuppone necessariamente una letterale riproduzione nella previsione statutaria dell'oggetto sociale risultante dal dato normativo dell'art. 17, ove viene descritta l'attivita' propria di tali societa'» (T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 431 del 9 ottobre 1996).

Inoltre, l'art. 90, comma 1, lettera h) del codice, conferma la novita' a suo tempo introdotta dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 che ha ammesso la possibilita' di costituire consorzi stabili che abbiano una finalita' di imputare ad un'unica struttura autonoma gli interessi operativi di un certo numero di societa' di ingegneria e di societa' di professionisti.

I consorzi stabili sono quelli costituiti, anche in forma mista, da societa' di professionisti e societa' di ingegneria, formati da almeno tre societa' di ingegneria e/o di societa' di professionisti, operative sul mercato da almeno cinque anni, che abbiano deciso, per il futuro, di operare in forma congiunta per piu' di cinque anni secondo le forme dell'art. 36, comma 1 del codice.

Il consorzio stabile, cosi' come istituito nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, si differenzia strutturalmente dalla

associazione temporanea di progettisti, anch'essa prevista dallo stesso art. 90, comma 1, lettera g). Nei raggruppamenti temporanei di progettisti, infatti, non si crea un vero e proprio centro autonomo di imputazione, dotato di soggettività giuridica, come avviene invece per i consorzi stabili.

II. L'art. 253, comma 3 del codice prevede che «... Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice.»

Pertanto gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 devono ritenersi tuttora vigenti, in quanto compatibili con la disciplina del codice sopra descritta.

Gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 disciplinano, rispettivamente, i requisiti organizzativi delle società di ingegneria e delle società professionali, nonché gli obblighi di informazione cui le stesse sono tenute nei confronti dell'Autorità.

Per quanto riguarda i requisiti organizzativi delle società di ingegneria, l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della legge n. 109/1994 prevede che le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico:

- con laurea in ingegneria o architettura o nella disciplina tecnica attinente all'attività prevalente della società ed iscritti all'albo da almeno dieci anni;
- incaricato di collaborare alla definizione degli obiettivi strategici della società, di collaborare e controllare le prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, controfirmando gli elaborati.

Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Inoltre, il direttore tecnico è consultato, in modo formale, dall'organo di amministrazione della società ogni volta che:

- si definiscono gli indirizzi relativi all'attività di progettazione;
- si decide la partecipazione ad una gara;
- si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

La disposizione regolamentare (art. 54) sui requisiti organizzativi delle società professionali si pone sulla falsariga della disposizione legislativa dell'art. 17, comma 6, lettera a), della legge n. 109/1994, di cui costituisce norma di dettaglio e si limita a richiedere che le società di professionisti «predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti, o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati... con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità» così da riprodurre in sostanza testualmente il comma 3 del precedente art. 53. È utile sottolineare l'omessa previsione della figura del direttore tecnico, in linea strettamente consequenziale con la struttura del modello societario prescelto e l'ulteriore previsione che, in analogia con quanto previsto per le società di ingegneria, obbliga anche le società professionali alle comunicazioni verso l'Autorità.

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53, comma 3 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevedono a carico delle società di ingegneria, ivi comprese quelle

ricadenti nel disposto dell'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle società professionali l'obbligo di comunicazione all'Autorita' dei dati relativi all'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità nonché dei relativi costi da evidenziare in apposito allegato al conto economico. Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica di cui all'art. 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Tuttavia, ai fini della verifica dell'obbligo alla trasmissione degli elementi informativi previsti dalla norma, appare decisiva la circostanza che le prestazioni svolte dalla società rientrino nei servizi di ingegneria e architettura così come dettagliati nella classificazione delle attività operata dall'Autorita' e rinvenibile nella sezione - Società d'ingegneria e professionali - sul sito istituzionale. Tuttavia, le società di ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attività.

L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni successiva variazione, devono essere comunicate all'Autorita' entro trenta giorni, secondo le modalità indicate nel successivo punto III.

Si deve, poi, sottolineare che l'art. 53 del regolamento precisa che i requisiti organizzativi delle società di ingegneria e gli obblighi informativi cui le stesse sono tenute devono essere soddisfatti «... Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo». Essi rilevano, dunque, solo ai fini dell'affidamento di un incarico di progettazione da parte di una stazione appaltante, escludendo conseguentemente dal relativo assoggettamento tutte quelle società operanti esclusivamente nel settore privato.

III. In ottemperanza alle citate disposizioni regolamentari, l'Autorita' ha provveduto nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito casellario informatizzato delle società di ingegneria e professionali.

Tale casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle società di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato.

Le società di ingegneria e professionali che accedono al sistema informativo dell'Autorita' - «sezione Società d'Ingegneria e professionali» - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso, sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni riguardanti:

l'organigramma della società;
le attività svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e le eventuali attività diverse (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);

la capacità economica e finanziaria (costo della struttura per la progettazione e fatturato delle attività relative ai servizi di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa sono pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web <http://www.autoritalavoripubblici.it>, sezione «Società di ingegneria e professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la trasmissione online dei dati.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

Dispone quanto segue:

1) le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le società professionali nonché i consorzi stabili di società di ingegneria e professionali di cui all'art. 90, comma 1,

lettere e), f) ed h) del codice, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Autorita';

2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 entro trenta giorni dalla loro costituzione;

3) le societa' di ingegneria e professionali nonche' i consorzi stabili di societa' d'ingegneria e professionali di cui all'art. 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del codice, gia' operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che intendano partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 1) entro trenta giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi;

4) non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorita' le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonche' gli studi professionali;

5) restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le modalita' di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa gia' pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web <http://www.autoritalavoripubblici.it>, nella sezione «Societa' di ingegneria e professionali».

Roma, 16 novembre 2006

Il presidente: Rossi Brigante

Il consigliere relatore: Moutier

08.03.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:08:16

Stampa

Chiudi